
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO -
20/07/2011 , n. 56765 - Gazzetta Uff. 15/11/2011 , n.266**

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 20 luglio 2011 (in Gazz. Uff., 15 novembre, n. 266). - Aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e in particolare l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella G. U. n. 228;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1998 con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1999 con il quale si e' provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1999 recante il testo coordinato dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2003 con il quale si e' provveduto a modificare il citato decreto 6 settembre 1999 per l'aggiornamento dell'area marina protetta;

Vista la convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», sottoscritta in data 5 febbraio 1998 dal Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare e dal Comune di Cabras, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, 1° aprile 1998, di approvazione della citata convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 1998;

Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003 istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», avanzata in data 8 novembre 2004 dal Comune di Cabras, in qualita' di ente gestore, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 6 settembre 1999;

Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», svolta, di concerto con le amministrazioni interessate, dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e successivamente dalla Segreteria tecnica per

la tutela del mare è la navigazione sostenibile, con la quale si concorda, in linea di massima, con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto ministeriale 17 luglio 2003 e si ravvisa la necessita' di aggiornare l'area marina protetta nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;

Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;

Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espressi dal Comune di Cabras con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29 aprile 2008, dalla Provincia di Oristano e dalla Regione Autonoma della Sardegna nella seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espresso nella seduta del 13 novembre 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998;

Vista la nota d'intesa del Ministero dell'economia e finanze prot. 61898 del 19 maggio 2011; Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento

Art. 1

1. La perimetrazione, la zonazione e la disciplina di tutela delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», sono aggiornate secondo quanto previsto nel presente decreto.

Art. 2

Definizioni

Art. 2

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- d) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- e) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- f) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- g) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
- h) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca sportiva, esercitata in immersione;
- i) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
- j) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3

Finalita'

Art. 3

1. L'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalita':

- a. la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- b. la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- c. la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- d. la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle culture locali e del turismo ecocompatibile, alla

canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia costiera, ed alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili, potendosi prevedere che le predette attività siano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese e associazioni aventi sede nel Comune di Cabras.

Art. 4

Delimitazione dell'area marina protetta

Art. 4

1. L'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 293 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1	39° 58' .40 N	08° 23' .54 E (in costa)
A	40° 00' .38 N	08° 19' .32 E
B	40° 00' .38 N	08° 15' .00 E
C	39° 51' .50 N	08° 15' .00 E
D	39° 50' .00 N	08° 26' .62 E
D1	39° 54' .21 N	08° 28' .96 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art.5

Attività non consentite

Art. 5

1. Nell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel regolamento di disciplina di cui al successivo art. 6, non e' consentita:

- qualsunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- qualsunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
- qualsunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- qualsunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 6

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

Art. 6

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.

Art. 7

Gestione dell'area marina protetta

Art. 7

1. La gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni, affidata al Comune di Cabras ai sensi della vigente convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 1998 tra il Ministero dell'ambiente e il medesimo Comune di Cabras, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, resta affidata al medesimo Comune.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di adeguare la gestione dell'area marina protetta alle disposizioni normative attualmente vigenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ridefinisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» a cui si dovrà attenere il Comune di Cabras in qualità di soggetto gestore.

3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

- il rispetto degli impegni assunti in materia di riferimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 2, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8
Regolamento di esecuzione e di organizzazione
Art. 8

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente art. 6, su proposta del soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9
Commissione di riserva
Art. 9

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

- a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2;
- b. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;
- c. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
- d. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
- e. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

Art. 10
Demanio marittimo
Art. 10

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di disciplina di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalità:

- a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
 - b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
 - c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11
Monitoraggio e aggiornamento
Art. 11

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché la zonazione e i regimi di tutela presenti nel regolamento di disciplina di cui all'art. 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6.

Art. 12
Sorveglianza
Art. 12

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
2. L'Ente gestore potra' inoltre avvalersi per le attivita' all'interno dell'area marina protetta, ed in particolare per la sorveglianza della medesima, del personale del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'intesa stipulata con la Regione stessa in data 22 aprile 1997 e successive modifiche.

Art.13

Art. 13

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

All.1

Allegato

Omissis.

Utente: UNIV.DI VENEZIA FACOLTA ECON.COMM. unive01

Tutti i diritti riservati - © copyright 2011 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.